



Regolamento sugli accantonamenti

valevole dal 31.12.2018

previs 

Quando previdenza
fa rima con trasparenza

Contenuto

PARTE 1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1.1	Base	3
Art. 1.2	Ordine di priorità.....	3
Art. 1.3	Livelli di accantonamento in seno alla fondazione.....	3
PARTE 2	CAPITALI DI PREVIDENZA E ACCANTONAMENTI TECNICI.....	4
Art. 2.1	Capitali di previdenza	4
Art. 2.2	Basi tecniche	4
PARTE 3	ACCANTONAMENTI TECNICI A LIVELLO DI CASSA DI PREVIDENZA	5
Art. 3.1	Principi	5
Art. 3.2	Accantonamento per cambio di basi.....	5
Art. 3.3	Accantonamento per fluttuazioni nell'andamento dei rischi degli assicurati attivi.....	5
Art. 3.4	Accantonamento per l'aliquota di conversione.....	5
Art. 3.5	Accantonamento per perdita da pensionamento LPP.....	6
Art. 3.6	Accantonamento per calo del tasso di interesse tecnico	6
Art. 3.7	Altri accantonamenti tecnici	6
PARTE 4	RISERVA DI FLUTTUAZIONE.....	6
PARTE 5	DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Art. 5.1	Informazione dei destinatari.....	7
Art. 5.2	Disposizioni transitorie	7
Art. 5.3	Entrata in vigore del regolamento	7

Per una migliore facilità di lettura del testo, si è scelto di impiegare unicamente la forma maschile per termini quali consigliere, assicurato, beneficiario di rendita ecc., quella femminile essendo sottintesa.

In caso di dubbi fa stato il regolamento in lingua tedesca.

Parte 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Base

Ai sensi dell'art. 65b LPP e dell'art. 48e OPP2, Previs Previdenza (Previs) ha l'obbligo di stabilire in un regolamento le norme per costituire accantonamenti e riserve di fluttuazione. La riserva di fluttuazione viene stabilita nel regolamento sugli investimenti.

In osservanza del principio della continuità, il presente regolamento definisce le condizioni quadro per gli accantonamenti tecnici e le riserve a livello di fondazione, come anche a livello delle singole casse di previdenza.

L'obiettivo della politica sugli accantonamenti del consiglio di fondazione consiste nel garantire lo scopo previdenziale dell'istituto di previdenza. Ciò viene ottenuto mediante:

- accantonamenti sufficienti per i rischi attuariali
- altri accantonamenti che servono a garantire il finanziamento
- riserve di fluttuazione sufficientemente elevate

Art. 1.2 Ordine di priorità

Per la costituzione di accantonamenti e riserve si applica il seguente ordine di priorità:

1. i capitali di previdenza e gli accantonamenti tecnici vengono costituiti sino al raggiungimento del relativo valore target senza tenere conto delle eccedenze attive o passive effettivamente realizzate;
2. altre risorse finanziarie servono per la costituzione delle riserve di fluttuazione sino al raggiungimento del relativo valore target;
3. inoltre, ulteriori risorse finanziarie valgono come fondi liberi e possono essere utilizzate per migliorare il rendimento degli attivi oppure per concedere una compensazione del rincaro ai beneficiari di rendita.

Gli accantonamenti tecnici vengono sciolti quando viene meno la loro ragion d'essere. Il perito in materia di previdenza professionale deve prima aver preso posizione in merito allo scioglimento.

Art. 1.3 Livelli di accantonamento in seno alla fondazione

A livello di fondazione non è necessario alcun accantonamento tecnico.

Parte 2 CAPITALI DI PREVIDENZA E ACCANTONAMENTI TECNICI

Art. 2.1 Capitali di previdenza

Il capitale di previdenza, composto da un lato dai capitali di previdenza per gli assicurati attivi e i beneficiari di rendita e dall'altro dagli accantonamenti tecnici, serve a garantire le prestazioni definite ai sensi di legge, del regolamento e delle delibere del consiglio di fondazione.

Il capitale di previdenza per gli assicurati attivi corrisponde al totale delle prestazioni d'uscita, laddove per determinare la prestazione d'uscita per ogni persona assicurata si utilizza di volta in volta il valore massimo risultante dal confronto del calcolo per il capitale di risparmio, per l'importo minimo ai sensi dell'art. 17 LFLP e per gli averi di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP.

Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita corrisponde al valore attuale della rendita corrente, incluso il valore attuale delle rendite per superstiti future. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità temporanea, il capitale di previdenza è calcolato sulla base della rendita d'invalidità vitalizia, incluse le rendite per superstiti future.

I capitali di previdenza sono calcolati ogni anno dal perito in materia di previdenza professionale e acquisiti senza variazioni nel bilancio.

Art. 2.2 Basi tecniche

Nel calcolo dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendita, dell'aliquota di conversione e del finanziamento necessario a livello tecnico si utilizza il tasso di interesse tecnico.

Le basi tecniche utilizzate e il tasso di interesse tecnico utilizzato sono definiti nell'allegato. I calcoli si basano sul metodo collettivo.

Parte 3 ACCANTONAMENTI TECNICI A LIVELLO DI CASSA DI PREVIDENZA

Art. 3.1 Principi

Previs costituisce accantonamenti tecnici per i rischi attuariali soggetti a fluttuazioni, come anche per le prestazioni future che non sono finanziate attraverso i contributi regolamentari o lo sono solo in misura insufficiente.

Gli accantonamenti tecnici sono potenziamenti che vanno considerati nel calcolo del grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP2 allo stesso modo dei capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita.

Inoltre, si devono tenere adeguatamente in considerazione gli impegni già noti o prevedibili che risultano a carico dell'istituto di previdenza dopo il giorno di riferimento.

Art. 3.2 Accantonamento per cambio di basi

Questo accantonamento viene costituito per tenere conto delle conseguenze finanziarie dell'aumento dell'aspettativa di vita ipotizzato dopo la pubblicazione delle ultime basi tecniche disponibili.

L'accantonamento verrà sciolto in caso di cambio delle basi tecniche. Nel contempo si dovrà valutare nuovamente un'eventuale ricostituzione di tale accantonamento. A tal fine bisognerà ottenere una valutazione preliminare da parte del perito in materia di previdenza professionale.

L'importo richiesto dell'accantonamento è definito nell'allegato.

Art. 3.3 Accantonamento per fluttuazioni nell'andamento dei rischi degli assicurati attivi

I rischi di decesso e di invalidità sono solitamente soggetti a fluttuazioni a breve termine. Un accumularsi imprevisto di sinistri può determinare un carico finanziario considerevole per l'istituto di previdenza. Per proteggersi da simili fluttuazioni a livello degli assicurati attivi, è possibile costituire un accantonamento corrispondente sotto forma di riserva di fluttuazione rischi, che sarà calcolato annualmente dal perito in materia di previdenza professionale secondo il metodo collettivo di Panjer. Si dovrà considerare anche una riassicurazione completa o parziale dei rischi di decesso e di invalidità.

Il grado di certezza per il calcolo della riserva di fluttuazione rischi è definito nell'allegato.

Art. 3.4 Accantonamento per l'aliquota di conversione

Un accantonamento per l'aliquota di conversione viene costituito se le aliquote di conversione applicate determinano delle perdite da pensionamento.

L'accantonamento viene calcolato per tutti gli assicurati attivi a partire dai 55 anni di età. Esso corrisponde alla differenza attualizzata con il tasso di interesse tecnico tra gli averi di vecchiaia previsti all'età di pensionamento e il capitale di copertura necessario a livello tecnico, calcolato per la rendita convertita. Viene adattato a cadenza annuale con effetto sul risultato.

Della cifra così calcolata si può destinare anche solo una parte come accantonamento, in quanto una parte dei pensionati percepisce le prestazioni previdenziali sotto forma di capitale. Tale quota può essere adattata sulla base di valori empirici.

L'accantonamento per l'aliquota di conversione decade non appena viene deliberata una riduzione dell'aliquota di conversione al valore tecnicamente corretto, oppure se l'aliquota di conversione applicata risulta corretta dal punto di vista attuariale.

Art. 3.5 Accantonamento per perdita da pensionamento LPP

Se al momento del pensionamento la rendita di vecchiaia regolamentare è inferiore alla rendita di vecchiaia secondo la LPP, sorgono perdite da pensionamento in quanto la rendita di vecchiaia regolamentare deve essere innalzata alla rendita di vecchiaia secondo la LPP. Al fine di compensare tali perdite, viene costituito un accantonamento.

L'accantonamento è calcolato per tutti gli assicurati attivi a partire dall'età di 55 anni in base agli stessi principi dell'accantonamento per l'aliquota di conversione.

L'accantonamento è stato rilevato per la prima volta al 31 dicembre 2018 e viene costituito per tre anni.

Art. 3.6 Accantonamento per calo del tasso di interesse tecnico

Il consiglio di fondazione può deliberare una riduzione del tasso di interesse tecnico senza che l'istituto di previdenza disponga delle risorse necessarie a tal fine. In un simile caso, il consiglio di fondazione potrà costituire come prima cosa un accantonamento per calo del tasso di interesse tecnico. La riduzione del tasso di interesse avrà luogo al raggiungimento del volume previsto per l'accantonamento. Il consiglio di fondazione stabilisce il tempo necessario per raggiungere il volume previsto e assicura il finanziamento necessario.

Il perito in materia di previdenza professionale determina annualmente la differenza degli impegni previdenziali, calcolati con il tasso di interesse tecnico attuale e perseguito, e stabilisce l'importo ancora mancante per il raggiungimento del volume previsto.

Art. 3.7 Altri accantonamenti tecnici

Per gli altri accantonamenti tecnici si deve tenere conto delle delibere del consiglio di fondazione o degli eventi in virtù dei quali la cassa è tenuta ad agire a breve termine per aumentare i capitali di previdenza degli assicurati attivi e/o dei beneficiari di rendita, innalzare il volume previsto degli accantonamenti o addirittura effettuare pagamenti straordinari.

Il consiglio di fondazione decide in merito alla costituzione, all'ammontare e all'utilizzo di un simile accantonamento.

Parte 4 RISERVA DI FLUTTUAZIONE

Al fine di compensare le fluttuazioni a livello di attivi, si costituiscono delle riserve di fluttuazione.

Se il risultato annuo è positivo, l'eccedenza viene utilizzata per costituire la riserva di fluttuazione fino al valore previsto, a condizione che gli accantonamenti tecnici abbiano raggiunto il valore target annuale. Se il risultato annuo è negativo, il disavanzo dev'essere imputato per quanto possibile alla riserva di fluttuazione.

Finché la riserva di fluttuazione non raggiunge il valore previsto, non si potranno costituire fondi liberi.

I dettagli relativi al calcolo del valore previsto sono riportati nel regolamento sugli investimenti.

Parte 5 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.1 Informazione dei destinatari

Il consiglio di fondazione informa i destinatari in merito all'emanazione e allo scopo del presente regolamento. Il presente regolamento viene consegnato alle persone assicurate e ai beneficiari di rendita dietro richiesta.

Art. 5.2 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento ha effetto per la prima volta per i bilanci d'esercizio 2018.

Art. 5.3 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento è stato deliberato dal consiglio di fondazione in occasione della riunione del 19 giugno 2019 ed è vevole dal 31 dicembre 2018.

Berna, giugno 2019

Previs Previdenza

Peter Flück
Presidente del consiglio di fondazione

Stefan Muri
Direttore

ALLEGATO

al regolamento sugli accantonamenti di Previs, 31.12.2018

Art. 2.1 **Basi di calcolo**

Basi tecniche: LPP 2015 / PT 2015

Tasso tecnico: 2,25%

Art. 3.2 **Accantonamento per cambio di basi**

L'importo richiesto dell'accantonamento corrisponde allo 0,5 per cento del capitale di copertura delle rendite, moltiplicato per la differenza tra l'anno di calcolo e l'anno in cui sono state pubblicate le basi di calcolo utilizzate dall'istituto di previdenza.

Art. 3.3 **Accantonamento per fluttuazioni nell'andamento dei rischi degli assicurati attivi**

Grado di certezza: 99,9%

Previs Previdenza | Seftigenstrasse 362 | Casella postale 250 |
CH-3084 Wabern bei Bern | T 031 960 11 11 | F 031 960 11 33
E-Mail info@previs.ch | www.previs.ch



● **ethos**^{member}